



ALLEGATOC alla Dgr n. 2574 del 23 dicembre 2014

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° ____ DEL _____, ED IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990 E DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. N. 5/2001.-----

I signori:-----

- _____ nato a _____ () il _____, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Azienda ULSS n. 1 BELLUNO, (in seguito denominata "AULSS 1"), con sede legale in Belluno (BL) – Via Feltre n. 57, codice fiscale 00300650256;---

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Azienda ULSS n. 2 FELTRE, (in seguito denominata "AULSS 2"), con sede legale in Feltre (BL) – Via Bagnols sur Cèze n. 3, codice fiscale 00300620259;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Azienda ULSS n. 3 BASSANO DEL GRAPPA, (in seguito denominata "AULSS 3"), con sede legale in Bassano del Grappa (VI) – Via dei Lotti n. 40, codice fiscale 00913430245;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Azienda ULSS n. 4 ALTO VICENTINO, (in seguito denominata "AULSS 4"), con sede legale in Thiene (VI) – Via Rasa n. 9, codice fiscale 00913490249;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell’Azienda ULSS n. 5 OVEST VICENTINO, (in seguito denominata “AULSS 5”), con sede legale in Arzignano (VI) – Via Trento n. 4, codice fiscale 00913220240;-

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell’Azienda ULSS n. 6 VICENZA, (in seguito denominata “AULSS 6”), con sede legale in Vicenza (VI) –Viale Rodolfi n. 37, codice fiscale 02441500242;

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell’Azienda ULSS n. 7 PIEVE DI SOLIGO, (in seguito denominata “AULSS 7”), con sede legale in Pieve di Soligo (TV) – Via Lubin n. 16, codice fiscale 00896790268;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell’Azienda ULSS n. 8 ASOLO, (in seguito denominata “AULSS 8”), con sede legale in Asolo (TV) – Via Forestruzzo n. 41, codice fiscale 00896810264;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell’Azienda ULSS n. 9 TREVISO, (in seguito denominata “AULSS 9”), con sede legale in Treviso (TV) – Borgo Cavalli n. 42, codice fiscale 03084880263;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell’Azienda ULSS n. 10 VENETO ORIENTALE, (in seguito denominata “AULSS 10”), con sede legale in San Donà di Piave (VE) – Piazza Alcide De Gasperi n. 5, codice fiscale 02799490277;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell’Azienda ULSS n. 12 VENEZIANA, (in seguito denominata “AULSS 12”), con sede legale in Venezia Mestre (VE) – Via Don Federico Tosatto n. 147, codice fiscale 02798850273;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell’Azienda ULSS n. 13 MIRANO, (in seguito

denominata "AULSS 13"), con sede legale in Mirano (VE) – Via Mariutto n. 76, codice fiscale 02799530270;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Azienda ULSS n. 14 CHIOGGIA, (in seguito denominata "AULSS 14"), con sede legale in Sottomarina di Chioggia (VE) – Strada Madonna Marina n. 500, codice fiscale 02798310278;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Azienda ULSS n. 15 ALTA PADOVANA, (in seguito denominata "AULSS 15"), con sede legale in Cittadella (PD) – Via Casa di Ricovero n. 40, codice fiscale 00347610289;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Azienda ULSS n. 16 PADOVA, (in seguito denominata "AULSS 16"), con sede legale in Padova (PD) – Via E. degli Scrovegni n. 14, codice fiscale 00349050286;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Azienda ULSS n. 17 ESTE, (in seguito denominata "AULSS 17"), con sede legale in Monselice (PD) – Via Guglielmo Marconi n. 19, codice fiscale 00348220286;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Azienda ULSS n. 18 ROVIGO, (in seguito denominata "AULSS 18"), con sede legale in Rovigo (RO) – Viale Tre Martiri n. 89, codice fiscale 00300650256;-----

- _____, nato a _____ () il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell'Azienda ULSS n. 19 ADRIA, (in seguito denominata "AULSS 19"), con sede legale in Adria (RO) – Piazza degli Etruschi n. 9, codice fiscale 01013550296;-----

- _____, nato a _____ (___) il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell’Azienda ULSS n. 20 VERONA, (in seguito denominata “AULSS 20”), con sede legale in Verona (VR) – Via Valverde n. 42, codice fiscale 02573090236;-----

- _____, nato a _____ (___) il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell’Azienda ULSS n. 21 LEGNAGO, (in seguito denominata “AULSS 21”), con sede legale in Legnago (VR) – Via C. Gianella n. 1, codice fiscale 02574230237;-----

- _____, nato a _____ (___) il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ dell’Azienda ULSS n. 22 BUSSOLENGO, (in seguito denominata “AULSS 22”), con sede legale in Bussolengo (VR) – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, codice fiscale 02576210237;-----

-----Premettono che:-----

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.-----

Con il Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 30 agosto 2000 sono state emanate a livello nazionale le regole di attuazione della suindicata normativa comunitaria “Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull’etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine”.-----

La suddetta normativa costituisce il sistema obbligatorio che permette di evidenziare il nesso fra l’identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne e, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare le informazioni che figurano sull’etichetta.-----

Considerata l’importanza che riveste quest’attività di controllo, effettuata dall’autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, dell’opportunità, al fine di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine, si

ritiene necessario continuare a garantire l'attività di controllo regionale, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.-----

In proposito si precisa che:-----

- la tracciabilità della carne bovina si realizza attraverso l'operato di diversi soggetti della filiera, che interessano sia l'ambito agricolo che quello sanitario;-----
- nel comparto delle carni bovine la Regione del Veneto, attraverso la Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare - che già opera nell'ambito dei controlli igienico sanitari tramite i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi veterinari delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (AULSS) venete, è in grado di cooperare sul proprio territorio attraverso un accordo per l'impiego di idonee risorse umane e strumentali utili allo svolgimento dell'attività in parola;-----

In attuazione di quanto stabilito con Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine".-----

Riferimenti normativi-----

- regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;-----
- regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000;-----
- decreto ministeriale 30 agosto 2000 "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine.";-----
- decreto ministeriale 25 febbraio 2005 "Linee guida per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine";--
- decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione delle "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine";-----

- decreto del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 di nomina degli “agenti accertatori per l’attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatoria della carne bovina”. -----

Tutto ciò premesso le parti convengono e accordano quanto segue:-----

Art. 1 Incarico di cooperazione -----

1. Il presente accordo di collaborazione, in attuazione del p. 3 della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. ____ del _____, disciplina i rapporti cooperazione fra la Regione del Veneto – Sezione Competitività sistemi agroalimentari e le AULSS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22 .-----

2. La Regione relativamente al procedimento di controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, incarica le suindicate AULSS venete allo svolgimento dei sottoindicati controlli riconoscendo un compenso unitario forfettario di € =300,00= (trecento/00) onnicomprensivo ddle spese generali e amministrative inerenti l’organizzazione e la gestione dei controlli:-----

AULSS		N° Controlli per AULSS	Importo Unitario spesa (€)	Importo totale spesa per AULSS (€)
1	BELLUNO		300,00	
2	FELTRE		300,00	
3	BASSANO DEL GRAPPA		300,00	
4	THIENE – ALTO VICENTINO		300,00	
5	ARZIGNANO		300,00	
6	VICENZA		300,00	

7	PIEVE DI SOLIGO		300,00	
8	ASOLO		300,00	
9	TREVISO		300,00	
10	S. DONÀ DI PIAVE – VENETO ORIENTALE		300,00	
12	VENEZIANA		300,00	
13	MIRANO		300,00	
14	CHIOGGIA		300,00	
15	CITTADELLA – ALTA PADOVANA		300,00	
16	PADOVA		300,00	
17	ESTE		300,00	
18	ROVIGO		300,00	
19	ADRIA		300,00	
20	VERONA		300,00	
21	LEGNAGO		300,00	
22	BUSSOLENGO		300,00	
TOTALE				

Art. 2 Requisiti delle AULSS-----

1 - Le AULSS autorizzano il proprio personale Medico Veterinario a rapporto esclusivo, afferente al Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione, nominato con Decreto dirigenziale del 18 luglio 2008 n. 450 “Delibera della giunta Regionale 3664 del 20/11/2007. Nomina degli agenti accertatori per l’attività di controllo relativa alla tracciabilità obbligatori della carne bovina” e succ. mod. e int., a svolgere presso le

strutture degli operatori del settore alimentare considerato, sul territorio di rispettiva competenza, l'attività di controllo inerente l'etichettatura obbligatoria della carne bovina di cui al reg.(CE) n. 1760/2000 e succ. mod. e int. ed ai relativi DD.MM. 30/08/2000 e 25/02/2005 di attuazione.-----

2 – Le AULSS cui appartiene il personale “Agente accertatore”, medico veterinario autorizzato, di cui al Decreto del Dirigente Regionale n. 450/2008, si impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario e l'eventuale mezzo di servizio per l'espletamento dell'attività.-----

Art. 3 Controllo e vigilanza -----

1. La Regione effettua la gestione tecnico – amministrativa e finanziaria, compresa l'erogazione degli importi di spesa stabiliti;-----

2. Le AULSS s'impegnano a svolgere il numero di controlli riportato nell'Allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n._____ del _____ , nei tempi indicati dal presente accordo, secondo la procedura stabilita dal Decreto dirigenziale n. 51 del 30 giugno 2008;-----

3. Le AULSS inviano con PEC per il monitoraggio dell'attività svolta, alla Regione del Veneto – Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare, i dati riguardanti gli accertamenti come previsto dalla procedura stabilita dal suindicato Decreto, per i successivi adempimenti di competenza della medesima Sezione. -----

Art. 4 Responsabilità delle AULSS-----

1. Le AULSS rispondono sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato.-----

2. Le eventuali contestazioni alle AULSS circa la legittimità e regolarità del loro operato devono essere accompagnate, nei casi sanabili, da apposita diffida.-----

3. Al di fuori dei casi sanabili di cui al comma precedente, ove per fatto imputabile alle AULSS il procedimento non possa essere concluso o il provvedimento conclusivo sia viziato, ovvero sia accertato che le AULSS abbiano violato le prescrizioni dell'accordo, la Regione può attivare le azioni di rivalsa.-----

4. Qualora la Regione sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte delle AULSS, la Regione provvede a rivalersi nelle forme legali previste fino a concorrenza dell'onere sopportato.-----

5. In caso di gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze dell'Accordo, nonché delle prescrizioni e degli obblighi posti dalla Regione, il presente rapporto di collaborazione è da ritenersi risolto.--

6. E' compito della Regione definire, con i provvedimenti di revoca e di sospensione del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.-----

7. La Regione provvede a dichiarare l'eventuale decadenza dall'accordo:-----

a) quando sia accertato il venire meno dei requisiti per l'incarico;-----

b) in caso di grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;-----

c) in caso di grave inadempimento degli obblighi di collaborazione all'attività di vigilanza della Regione.-----

8. In questi casi, alle AULSS, sarà corrisposto unicamente il contributo corrispondente all'attività legittimamente svolta in conformità al presente accordo.-----

Art. 5 Protocollo e custodia delle pratiche -----

1. Le AULSS si dotano di un apposito sistema di protocollazione e archiviazione delle pratiche, conforme alle regole amministrative vigenti, assicurando per la custodia delle stesse le condizioni di massima riservatezza e sicurezza.-----

2. Il protocollo deve comunque rispondere almeno ai seguenti requisiti: numerazione progressiva; data di protocollazione in entrata o in uscita; mittente e destinatario; oggetto.-----

3. La trattazione dei dati deve essere effettuata in osservanza della normativa vigente, in particolare nel rispetto della normativa sulla "privacy".-----

Art. 6 Svolgimento delle attività richieste e diritto di accesso -----

1. L'attività suindicata è effettuata nell'osservanza delle specifiche disposizioni regolanti i singoli procedimenti e, compatibilmente con la natura del rapporto, nell'osservanza della disciplina generale sul procedimento amministrativo.-----

Art. 7 Pagamenti -----

1. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____ i pagamenti sono effettuati in un'unica soluzione a completamento dell'attività richiesta previa presentazione da parte di ciascuna AULSS della relazione finale dell'attività svolta sulle verifiche programmate, sottoscritta dal competente Direttore generale.-----

2. La liquidazione dell'importo di spesa riguarda i controlli effettivamente svolti come previsto dall'accordo. L'importo complessivo di questa non potrà comunque eccedere il limite massimo delle risorse regionali rese disponibili a tale scopo, ammontanti ad € 77.400,00(settantasettemilaquattrocento/00).-----

3. I pagamenti di cui sopra sono disposti tramite mandato presso la Tesoreria regionale. Sarà cura delle AULSS indicare le modalità di esecuzione del mandato.-----

Art. 8 Decorrenza dell'Accordo -----

1. Il presente Accordo è operativo, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno successivo alla stipula dello stesso.-----

Art. 9 Durata dell'Accordo. Revoca. -----

1. L'Accordo ha durata di anni 1 (uno) dal momento della sottoscrizione.-----

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, potrà essere concordato, tra le parti, la proroga temporale per un periodo da stabilire.-----

2. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo indennizzo, l'affidamento delle attività di cui al presente atto.-----

Art. 10 Arbitrato -----

1. Eventuali controversie inerenti il presente Accordo sono rimesse ad un collegio arbitrale composto di tre membri: un membro è nominato dalla Regione, uno dall'AULSS interessata ed il terzo membro è individuato

d'intesa fra le parti, ovvero, in carenza di accordo, da parte del presidente della Corte d'appello di Venezia.
Il Collegio arbitrale giudica secondo le norme del diritto. -----

Art. 11 Disposizioni finali -----

L'Accordo non è soggetto all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.-----

Il presente Accordo di collaborazione, è composto di n. 11 articoli.-----

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.-----

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole richiamate all'articolo 3 "Controllo e vigilanza", all'art. 4 "Responsabilità dell'Azienda.", all'art. 6 "Svolgimento delle attività e diritto di accesso", all'art. 9 "Durata dell'Accordo. Revoca", all'art. 10 "Arbitrato" e all'art. 11 "Disposizioni finali".-----

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.-----

PER LA REGIONE

PER L'AULSS 1

PER L'AULSS 2

PER L'AULSS 3

PER L'AULSS 4

PER L'AULSS 5

PER L'AULSS 6

PER L'AULSS 7

PER L'AULSS 8

PER L'AULSS 9

PER L'AULSS 10

PER L'AULSS 12

PER L'AULSS 13

PER L'AULSS 14

PER L'AULSS 15

PER L'AULSS 16

PER L'AULSS 17

PER L'AULSS 18

PER L'AULSS 19

PER L'AULSS 20

PER L'AULSS 21

PER L'AULSS 22
